



C.A.P. 33090

COMUNE DI ARZENE

PROVINCIA DI PORDENONE

Cod. fisc. 80003950930
Partita IVA 00203710934

Tel. 043489044
043489210
Fax. 0434899315

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 11.10.2001;

Adeguato con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 11.03.2002.

ESECUTIVO A TUTTI GLI EFFETTI IN DATA 30.03.2002

IL SEGRETARIO COMUNALE

Antonio Frandonico



IL SINDACO

[Signature]

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1** Oggetto del regolamento
- Art. 2** Ambito di applicazione del regolamento
- Art. 3** Organi preposti all'espletamento del servizio
- Art. 4** Ordinanze del Sindaco

CAPITOLO I I

DISCIPLINA DI PASCOLO, CACCIA E PESCA

- Art. 5** Disciplina dell'esercizio del pascolo
- Art. 6** Modalità di esercizio del pascolo
- Art. 7** Pascolo in ore notturne
- Art. 8** Obbligo di denuncia da parte dei pastori
- Art. 9** Attraversamento di abitato con animali
- Art. 10** Divieto di ingresso nei fondi altrui
- Art. 11** Esercizio di caccia e pesca
- Art. 12** Sanzioni

CAPITOLO I I I

IGIENE DEL SUOLO E DELLE ACQUE

- Art. 13** Terreni liberi. Divieti
- Art. 14** Deflusso delle acque
- Art. 15** Irrigazione
- Art. 16** Scarico nei fossi
- Art. 17** Servitù di scarico
- Art. 18** Spurgo di fossi e canali
- Art. 19** Pulizia dei canali
- Art. 20** Manutenzione di strade interpoderali e vicinali
- Art. 21** Distanze per fossi, canali ed alberi
- Art. 22** Trasporto e smaltimento di letame e liquame
- Art. 23** Divieto di scarico
- Art. 24** Opere e depositi sulle strade
- Art. 25** Diramazioni ed accessi
- Art. 26** Atti vietati sulle strade
- Art. 27** Sanzioni

CAPITOLO IV

DELLA PROPRIETA' E DELLE PRATICHE AGRARIE

- Art. 28** Coltive agrarie - Limitazioni
- Art. 29** Pulizia dei terreni
- Art. 30** Alberi e siepi lungo la strada: recisione dei rami protesi
- Art. 31** Arature dei terreni lungo le strade
- Art. 32** Trasporto di terra ed altri detriti
- Art. 33** Pulizia delle aree private e terreni edificati
- Art. 34** Spigolature

- Art. 35 Proprietà dei frutti caduti dalle piante
- Art. 36 Sparo con armi da fuoco, lancio di razzi, fuochi d'artificio
- Art. 37 Vigenza del Codice della Strada e del Regolamento di Esecuzione
- Art. 38 Sanzioni

CAPITOLO V

NORME PER LA CONSERVAZIONE DELLA FERTILITA' DEI TERRENI E LA SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO RURALE

- Art. 39 Definizione di siepe
- Art. 40 Eliminazione delle siepi
- Art. 41 Taglio delle siepi
- Art. 42 Eliminazione di erbe infestanti
- Art. 43 Manutenzione delle siepi
- Art. 44 Impianto di siepi e piante
- Art. 45 Accensione di fuoco nelle campagne
- Art. 46 Sanzioni

CAPITOLO VI

VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI

- Art. 47 Autorizzazione del Sindaco
- Art. 48 Divieto della vendita al minuto di piante e sementi
- Art. 49 Sanzioni

CAPITOLO VII

MALATTIE DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI ED ANIMALI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA

- Art. 50 Difesa delle piante
- Art. 51 Collocamento di esche avvelenate
- Art. 52 Norme relative alla protezione delle piante e dei prodotti
- Art. 53 Modalità d'impiego degli antiparassitari
- Art. 54 Raccolta di piante o parti di piante e funghi
- Art. 55 Salvaguardia delle macchie boschive
- Art. 56 Impiego di diserbanti su sponde di fossi e canali
- Art. 57 Sanzioni

CAPITOLO VIII

CASE COLONICHE E LORO ANNESSI

- Art. 58 Disciplina
- Art. 59 Difesa dall'umidità
- Art. 60 Latrine
- Art. 61 Dotazione idrica
- Art. 62 Scolo delle acque
- Art. 63 Allevamenti a carattere intensivo – Igiene dei ricoveri
- Art. 64 Allevamenti a carattere familiare – Igiene dei ricoveri
- Art. 65 Ricoveri per animali – Igiene della costruzione

Art. 66 Letamai, concimaie e pozzi neri – Norme di realizzazione

Art. 67 Abbeveratoi

Art. 68 Depositi di foraggi ed insilati

Art. 69 Vasche per lavaggio

Art. 70 Sanzioni

CAPITOLO IX

MALATTIE DEL BESTIAME

Art. 71 Denuncia delle malattie infettive e diffusive degli animali

Art. 72 Seppellimento di animali morti per malattie infettive

Art. 73 Vaccinazioni e profilassi animali domestici

Art. 74 Cani a guardia di edifici rurali

Art. 75 Circolazione di cani nelle vie o in luoghi pubblici o aperti al pubblico

Art. 76 Cani vaganti trovati senza museruola

Art. 77 Animali di terzi sorpresi nei propri fondi

Art. 78 Trasporto di animali

Art. 79 Maltrattamento di animali

Art. 80 Sanzioni

CAPITOLO X

SANZIONI

Art. 81 Accertamento delle violazioni e sanzioni

Art. 82 Oblazione in via breve

Art. 83 Deduzioni difensive

Art. 84 Determinazione ed irrogazione delle sanzioni

Art. 85 Sanzioni Amministrative e disposizioni generali

Art. 86 Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

Art. 87 Inesecuzione d'ordinanza

Art. 88 Sequestro e custodia di cose

Art. 89 Sospensione delle licenze

Art. 90 Entrata in vigore del regolamento

Art. 91 Conclusioni

ALLEGATI:

Allegato A) – riferimento all'art. 6

Allegato B) – riferimento all'art. 6

Allegato C) – riferimento all'art. 8

Allegato D) – riferimento all'art. 40

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 -

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia rurale nel territorio comunale di Arzene. In particolare, si stabiliscono le norme per regolare il pascolo degli animali, per evitare i passaggi abusivi nelle proprietà private, per evitare i furti campestri, per la manutenzione e la pulizia delle strade vicinali ed interpoderali, per la distruzione di piante o animali pericolosi o dannosi all'agricoltura, per la raccolta di funghi e piante o parti di piante spontanee per usi gastronomici, ecc..., nell'interesse della pubblica sicurezza, dell'economia agricola e della tutela del patrimonio ambientale. In sintesi disciplina l'insieme di norme comportamentali civili, allo scopo di ottenere un'equa gestione del territorio a beneficio dell'intera collettività.

Per quanto non contemplato dal presente regolamento, verranno osservate le norme legislative e regolamentari dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune vigenti in materia.

- Art. 2 -

Ambito di applicazione del regolamento

Le presenti norme si applicano nelle zone agricole del territorio comunale, dove per zona agricola debba intendersi qualsiasi zona del territorio comunale, nella quale si svolga attività agricola, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

- Art. 3 -

Organi preposti all'espletamento del servizio

Il servizio di polizia rurale viene svolto, per quanto di competenza, dal Comando di Polizia Municipale. E' diretto dal Sindaco o da un Assessore da lui delegato ed è svolto dagli agenti della polizia municipale preposti a tale attività, nonché dalla polizia giudiziaria a norma dell'art. 57 del codice di procedura penale ed in conformità al T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza.

Gli ufficiali e gli agenti devono osservare rigorosamente le disposizioni del codice di procedura penale, le norme del T.U. di pubblica sicurezza e del relativo regolamento, nonché le altre leggi speciali vigenti in materia.

All'accertamento delle infrazioni devono essere rigorosamente muniti di documento che ne attesti la legittimazione all'esercizio della funzione.

- Art. 4 -

Ordinanze del Sindaco

Il Sindaco ha facoltà di emettere ordinanze, queste devono contenere:

- l'indicazione del cognome e del nome, del luogo e della data di nascita e della residenza del destinatario,
- l'esposizione precisa delle inadempienze o dei fatti contestati, con l'indicazione delle norme di legge o di regolamento violate,
- l'intimazione di provvedere alla eliminazione delle conseguenze dell'infrazione o al ripristino dello stato dei luoghi entro il termine fissato e le sanzioni applicabili in caso di inadempimento.

In ogni caso il destinatario avrà la facoltà entro sette giorni dal ricevimento dell'ordinanza per presentare eventuali contro deduzioni, allo scopo di tutelare i propri diritti o richiedere, nel caso di effettiva infrazione, proroga ai termini imposti dall'ordinanza.

CAPITOLO II

DISCIPLINA DI PASCOLO, CACCIA E PESCA

- Art. 5 -

Disciplina dell'esercizio del pascolo

I proprietari e conduttori di mandrie e greggi, oltre alle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia veterinaria, nonché le disposizioni emanate in materia dall'Autorità Sanitaria, dal Prefetto e dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

Devono inoltre osservare le leggi forestali e i relativi regolamenti.

- Art. 6 -

Modalità dell'esercizio del pascolo

E' vietato l'attraversamento delle strade comunali da parte di mandrie e greggi. Sulle altre strade il bestiame deve essere guidato e custodito da persone capaci e in numero sufficiente, in modo da impedire sbandamenti o fughe che possano provocare danni alle colture, molestia ai passanti o intralcio al traffico.

Il pascolo è consentito solo ed esclusivamente su prati e pascoli permanenti.

Per il pascolo del bestiame di qualunque sorta su terreni pubblici o di uso pubblico necessita il preventivo permesso del Comune (Allegato A).

Per il pascolo su fondi privati occorre il preventivo assenso del proprietario o conduttore (affittuario, comodatario, ecc.) (Allegato B).

- Art. 7 -

Pascolo in ore notturne

Il pascolo durante le ore notturne (dalle ore 20.00 alle ore 6.00) è permesso soltanto se è effettuato nei fondi chiusi da recinti, idonei ad impedire fughe o sbandamenti di animali e conseguenti danni alle colture e/o cose altrui.

- Art. 8 -

Obbligo di denuncia da parte dei pastori

I pastori in transito hanno l'obbligo di comunicare al Sindaco del Comune, almeno 2 giorni prima del loro arrivo, l'occupazione dei terreni che hanno preso in godimento per il pascolo.

E' fatto obbligo, inoltre, di denunciare al Sindaco, entro 24 ore, qualsiasi mutamento riguardante il tragitto. (Allegato C).

- Art. 9 -

Attraversamento di abitato con animali

Nel percorrere le strade comunali o vicinali i conduttori di bestiame di qualsiasi specie dovranno tenere la massima cura onde impedire sbandamenti dai quali derivare danni, molestie, timori tra i cittadini e/o danneggiamenti alle cose e dovranno occupare uno spazio, qualora possibile, non superiore ad 1/3 della carreggiata.

Nelle vie e nelle piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame.

- Art. 10 -

Divieto di ingresso nei fondi altrui

E' vietato entrare nei fondi altrui con colture in atto, salvo che esistano servitù di passaggio o si tratti di inseguire sciami d'api o di animali domestici sfuggiti al proprietario.

Possono accedere e transitare nei fondi altrui le persone che abbiano avuto il permesso dal proprietario o conduttore (affittuario, comodatario, ecc.) comportandosi, peraltro, in modo da arrecare il minor danno possibile ai beni e alle colture.

Qualora il conduttore di un fondo, in cui ci sia una coltura in atto, non voglia assoggettarsi alla servitù di passaggio e di caccia, deve sistemare e mantenere, per il periodo della coltivazione e fino alla raccolta dei prodotti, delle tabelle ben visibili lungo i confini recanti la scritta "**Coltura in atto. Vietato l'accesso**" (art. 30 del T.U. 26.07.1939).

Ferme restando le disposizioni di cui al C.C. (art. 843, 2° e 3° comma ed art. 925), il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o privato senza autorizzazione scritta è tenuto al risarcimento dei danni eventualmente arrecati.

- Art. 11 -

Esercizio di caccia e pesca

L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato da leggi e regolamenti speciali. Non è consentito cacciare o pescare senza le prescritte licenze.

Per la caccia valgono oltre alle norme emanate con leggi e regolamenti regionali e nazionali, le disposizioni stabilite dall'Amministrazione provinciale

- Art. 12 -

Sanzioni

Per le violazioni delle norme contenute nel presente capo si applica una sanzione amministrativa da Lire 200.000 (pari a 103,30 Euro) a Lire 900.000 (pari a 464,82 Euro).

L'oblazione in via breve è di lire 300.000 (pari a 154,94 Euro).

CAPITOLO III

IGIENE DEL SUOLO E DELLE ACQUE

- Art. 13 -

Terreni liberi. Divieti

I terreni liberi non possono essere impiegati per luogo di scarico d'immondizie, di materiali di rifiuto d'origine umana ed animale, di materiale putrescibile di qualunque origine, di residui industriali, ecc.

Qualora questi scarichi abusivi siano già costituiti, il Sindaco ne ordina la rimozione a cura ed a spese del proprietario del fondo e/o di coloro i quali li abbiano eseguiti, se identificati.

- Art. 14 -

Deflusso delle acque

E' vietato apportare qualsiasi variazione o innovazione al corso delle acque pubbliche (R.D. 25.7.1904 n. 523). I proprietari di terreni, su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine.

Sono pure vietate le derivazioni abusive, l'impianto di alberi dentro gli alvei, lo sradicamento degli alberi lungo le sponde, le variazioni a manufatti posti lungo il corso d'acqua e la posa di tronchi o tubi attraverso il corso d'acqua.

In tutti i casi, ove per cause naturali il normale deflusso delle acque venga impedito, come ad esempio alberi inclinati, foglie, rami e detriti vari, il proprietario del fondo o conduttore, hanno l'obbligo di segnalarlo immediatamente agli organi di cui all'art. 3 del presente regolamento, i quali provvederanno immediatamente alla messa in ripristino.

Quando l'autorità comunale accerti l'esecuzione di lavori e di opere che procurano ostacoli al naturale scolo delle acque, ingiungerà l'esecuzione delle opere necessarie per assicurare in modo permanente il regolare deflusso delle acque stesse.

- Art. 15 -

Irrigazione

L'irrigazione delle colture in terreni confinanti con le strade e/o abitazioni, deve essere regolata in modo che non arrechi danno alle medesime e molestie e/ o incidenti ai passanti.

L'attivazione di impianti irrigui in prossimità della sede stradale deve essere indicata con apposita segnaletica.

- Art. 16 -

Scarico nei fossi

E' vietato scaricare qualsiasi sostanza e/o materiale nei fossi delle strade comunali, vicinali e interpoderali, convogliare in essi acque di qualsiasi natura, salvi i diritti acquisiti, debitamente comprovati, e salvo regolare autorizzazione dell'Autorità competente.

I fossi pubblici e privati esistenti, non possono essere interrati, chiusi o alterati senza l'autorizzazione preventiva dell'Autorità competente. Qualora i fossi fossero stati chiusi prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento anche con il parere dell'Autorità competente, per comprovati motivi di interesse pubblico, gli stessi possono essere fatti riaprire a spese dei proprietari.

- Art. 17 -

Servitu' di scarico

Lo scarico delle fognature private ed in certi casi della fognatura pubblica, consentite in fossi interpoderali, vengono disposte dall'Autorità comunale.

A tutela dell'utilità e dell'igiene i succitati scarichi sono soggetti alla manutenzione necessaria a cura e spesa del Comune, il quale ne dà preavviso ai proprietari dei fondi interessati, che devono dare libero accesso alla loro proprietà e non devono porre impedimenti all'esecuzione dei lavori. Eventuali danni alle colture saranno risarciti.

I proprietari dei fondi sono tenuti a garantire il libero deflusso delle acque, nonché il ripristino del fosso di scarico nella configurazione originaria, qualora modificato.

- Art. 18 -

Spurgo di fossi e canali

Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo delle acque è fatto obbligo di provvedere costantemente all'espurgo di fossi e canali, al fine di evitare il formarsi di depositi di materiali vari, che impediscano il naturale deflusso delle acque con possibilità di arrecare danno ai fondi e alle colture confinanti.

I fossi delle strade vicinali ed interpoderali devono, a cura e spese dei frontisti e dei proprietari dei fondi limitrofi, essere spurgati ogni qualvolta si rendesse necessario.

In caso di trascuratezza o inadempienza dei proprietari o di chi per essi nel termine stabilito e prescritto dal Comune, ferma restando la contravvenzione accertata, l'Amministrazione comunale provvederà d'ufficio ad eseguire detti lavori con spese a carico degli inadempienti.

All'occorrenza detti fossi e canali devono essere, a cura e spese dei frontisti, allargati e approfonditi in modo tale da poter contenere e permettere un normale deflusso delle acque, sia piovane che risorgive, che in essi si riversano.

- Art. 19 -

Pulizia dei canali

Le rive dei canali, quando siano erbose, dovranno essere mantenute sgombre da eccessiva vegetazione; il fondo dei canali dovrà essere periodicamente o comunque quando sia ordinato dall'Autorità comunale, pulito dal materiale fangoso o putrescibile e da quanto altro disturbi lo scolo delle acque e possa dar luogo a ristagni e fatti putrefattivi.

- Art. 20 -

Manutenzione di strade interpoderali e vicinali

Le strade interpoderali e vicinali devono essere mantenute, a cura degli utilizzatori, in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati, la manutenzione dovrà essere svolta dai proprietari e/o conduttori proporzionalmente alle superfici dei propri fondi asserviti dalle strade.

Nel caso in cui, qualcuno ometta di contribuire per la parte di sua esclusiva spettanza, gli altri potranno rivolgersi agli organi di cui all'art. 3 del presente regolamento, i quali provvederanno in via ultimativa a far eseguire quanto di competenza.

- Art. 21 -

Distanze per fossi, canali ed alberi

Per lo scavo di fossi o canali lungo il confine, si deve osservare una distanza uguale alla profondità del fosso o del canale considerato.

Per lo scavo dei fossi o dei canali lungo i cigli delle strade, la distanza di cui sopra va misurata dal punto d'inizio della scarpata, ovvero dalla base dell'opera di sostegno. La distanza a cui gli alberi da fusto possono essere piantati dalla linea di confine è la seguente:

- m 3 dai confini per gli alberi ad alto fusto. Si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani, e simili;
- m 1.5 dai confini per gli alberi non considerati ad alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;
- m 0.5 dai confini per le viti, arbusti, siepi, piante da frutto (piante con un'altezza inferiore a m 2.5).

Le distanze anzidette non si debbono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purchè le piante siano tenute ad un'altezza che non ecceda la sommità del muro.

Per il taglio di rami e radici che si addentrano nel fondo del vicino si applicano le disposizioni dell'art. 896 del C.C.

- Art. 22 -

Trasporto e smaltimento di letame e liquame

Lo spargimento dovrà avvenire esclusivamente sul suolo, non su fossi o scoline e dovrà essere assicurata l'impossibilità, anche indiretta, di immissione o percolamenti dei liquami stessi, letame, compresa pollina in corsi d'acqua superficiali; la distanza minima da questi non dovrà essere inferiore a 10 m.

Lo spargimento è consentito purchè il materiale venga interrato immediatamente dopo lo spargimento.

Il trasporto di letame e liquame, quando venga effettuato attraverso strade pubbliche o private, deve avvenire con mezzi di trasporto idonei allo scopo, per evitare qualsiasi perdita di prodotto lungo il tragitto e deve essere effettuato nell'arco della giornata **all'infuori del periodo che va dalle ore 11.00 alle ore 13.30 nei mesi invernali e dalle ore 10.30 alle ore 14.30 nei mesi estivi.**

E' fatto divieto, inoltre di spargere liquami, letame, compresa pollina, su terreni agricoli inseriti nelle aree residenziali previste dal P.R.G.C., sul suolo agricolo a coltivazione orticola in atto, su terreni incolti privi di copertura vegetale, durante precipitazioni atmosferiche o su terreni saturi d'acqua.

Le aree agricole interessate allo smaltimento del liquame, letame, compresa pollina dovranno essere ubicate ad una distanza minima di 100 m dalle abitazioni (Legge 319 del 10.05.1976 e successive modificazioni ed integrazioni) e 200 m dal punto di captazione idrica di pubblici acquedotti.

- Art. 23 -

Divieto di scarico

Anche le aree non utilizzate per colture o per le attività descritte nei precedenti articoli non possono essere impiegati per luogo di scarico d'immondizie, di materiali di rifiuto d'origine umana ed animale, di materiale putrescibile di qualunque origine, di residui industriali, ecc.

Qualora questi scarichi abusivi siano già costituiti, il Sindaco ne ordina la rimozione a cura ed a spese del proprietario del fondo e/o di coloro i quali li abbiano eseguiti, se identificati.

- Art. 24 -

Opere e depositi sulle strade

E' vietato fare opere depositi, anche temporanei, sulle strade comunali, vicinali ed interpoderali, ivi compresi gli accessori e pertinenze, senza l'autorizzazione dell'Autorità competente.

- Art. 25 -

Diramazioni ed accessi

Non possono essere aperti nuovi accessi, passi carrai o diramazioni dalle strade comunali, vicinali ed interpoderali a fondi e fabbricati laterali, senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità competente.

- Art. 26 -

Atti vietati sulle strade

E' vietato il percorso con trattrici cingolate, che non siano munite di sovrappattini, il traino e lo strascico di legname, fascine od altro materiale e, salvo particolare autorizzazione, il percorso con veicoli che per sagoma o carico rendano impossibile l'incrocio con altri veicoli.

- Art. 27 -

Sanzioni

Per le violazioni delle norme contenute nel presente capo si applica una sanzione amministrativa da Lire 400.000 (pari a 206,59 Euro) a Lire 1.500.000 (pari a 774,69 Euro).

L'oblazione in via breve è di lire 500.000 (pari a 258,23 Euro).

CAPITOLO IV
DELLA PROPRIETA' E DELLE PRATICHE AGRARIE

- Art. 28 -

Colture agrarie – limitazioni

Ciascun proprietario, affittuario, comodatario, ecc. può usare dei suoi beni per quelle colture o allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purchè la sua attività non costituisca pericolo o danno per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali colture, sono comunque vietate colture intensive (vivai di barbatelle, piante madri di portinnesto, ecc. all'interno dei centri abitati).

Qualora si renda necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco avrà facoltà di imporre con ordinanze opportune modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle colture e di ordinare, in caso di inadempienza, la cessazione dell'attività secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

- Art 29 -

Pulizia dei terreni

Tutti i proprietari di terreni adiacenti a fabbricati siano essi residenziali, industriali, commerciali, sono obbligati a tenerli costantemente puliti (taglio ed asporto del materiale) alle norme igieniche e di tutela ambientale.

Trascorsi 15 giorni da una prima segnalazione fatta al proprietario, i lavori saranno eseguiti dall'Amministrazione Comunale con spese a carico del proprietario.

- Art. 30 -

Alberi e siepi lungo la strada: recisione dei rami protesi

Per gli alberi e le siepi lungo le strade, i proprietari e/o conduttori sono tenuti a tenere regolarmente potate le siepi vive in modo da non ridurre la carreggiata e a recidere i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale.

Nel caso in cui il proprietario e/o conduttore non provvedano a quanto previsto, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 29 del D.L. 285/92.

- Art. 31 -

Arature dei terreni lungo le strade

I frontisti confinanti con le strade non possono arare i loro fondi fino alla strada, ma devono costituire, tra questa e il loro fondo, un'adeguata capezzagna (minimo tre metri), per poter compiere le necessarie manovre con macchine ed attrezzi agricoli, senza danneggiare la sede stradale, le ripe o i fossi.

Le distanze delle arature laterali dei terreni dalle strade non può essere inferiore a m 1.50 dal confine stradale per le strade campestri vicinali e m 2.00 dal confine stradale per le strade asfaltate.

- Art. 32 -

Trasporto di terra ed altri detriti

Chiunque, con qualsiasi mezzo, nel transitare sulle strade comunali, vicinali o interpoderali o in altri luoghi pubblici, lascia cadere al suolo sabbia, ghiaia, terra, ramaglie o altri materiali, che possano imbrattare o ingombrare, è tenuto a provvedere immediatamente, a proprie spese e cura, allo sgombero e pulizia dell'area interessata.

- Art. 33 -

Pulizia delle aree private e terreni edificati

I luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte di uso privato ed i terreni non edificati devono essere tenuti puliti. Le manutenzioni ed il corretto stato di efficienza devono essere eseguite con diligenza da parte dei rispettivi proprietari o conduttori evitando il vegetare di rovi, erbe infestanti, ecc., provvedendo all'esecuzione periodica dello sfalcio dell'erba nei mesi da maggio a settembre al fine di ridurre la proliferazione di insetti, topi, bisce, ecc.

In caso di inadempienza il Sindaco con propria ordinanza intima la pulizia delle aree o dei fabbricati. Nel caso di ulteriore inosservanza il Sindaco provvede alla pulizia rimettendone i costi ai proprietari o conduttori.

- Art. 34 -

Spigolature

Senza il consenso del conduttore del fondo, è vietato spigolare i residui delle coltivazioni. Salvo la presenza del conduttore, lo spigolatore deve essere in possesso di un permesso scritto, da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti.

- Art. 35 -

Proprietà dei frutti caduti dalle piante

I frutti caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti (art. 896 C.C.)

- Art. 36-

Sparo con armi da fuoco, lancio di razzi, fuochi d'artificio

Senza licenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza è proibito sparare con armi da fuoco, lanciare razzi antigrandine, accendere fuochi o, in genere, provocare esplosioni o accensioni pericolose in luogo abitato o nelle sue adiacenze, lungo la via pubblica o in direzione di essa.

- Art. 37 -

Vigenza del Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione

Nella materia di cui al presente capitolo si osservano in modo particolare le disposizioni di cui agli artt. 15 e ss. del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione.

- Art. 38 -

Sanzioni

Per le violazioni delle norme contenute nel presente capo si applica una sanzione amministrativa da Lire 300.000 (pari a 154,94 Euro) a Lire 1.200.000 (pari a 619,75 Euro).

L'oblazione in via breve è di Lire 400.000 (pari a 206,59 Euro).

CAPITOLO V

NORME PER LA CONSERVAZIONE DELLA FERTILITA' DEI TERRENI E LA SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO RURALE

- Art. 39 -

Definizione di siepe

E' così definita una fascia continua di larghezza variabile, occupata da vegetazione composta da essenze arboree ed arbustive.

- Art. 40

Eliminazione delle siepi

E' assolutamente vietato procedere all'eliminazione totale o parziale delle siepi e zone boscate esistenti.

Eventuali deroghe sono subordinate ad autorizzazione sindacale. (Allegato D)

- Art. 41-

Taglio delle siepi

E' vietato il taglio a raso delle siepi. E' fatto quindi obbligo di mantenere il ceppo vitale per favorire la riproduzione delle varie specie arboree.

- Art. 42 -

Eliminazione di erbe infestanti

E' altresì vietata, in prossimità delle siepi, la pratica dell'eliminazione delle erbe e degli arbusti infestanti tramite il fuoco.

- Art. 43 -

Manutenzione delle siepi

E' fatto obbligo ai proprietari di provvedere alla manutenzione periodica delle siepi e delle zone boscate in genere.

- Art. 44 -

Impianto di siepi e piante

Qualora i proprietari dei fondi adiacenti alle strade vicinali e comunali intendono provvedere all'impianto di siepi, dovranno formarle con l'utilizzo di essenze locali o naturalizzate quali: rovere, carpino nero, bagolaro, platano, olmo, nocciolo, acero campestre, biancospino, pruno, sambuco, acacia, ecc.

- Art. 45 -

Accensione di fuoco nelle campagne

In tutto il territorio comunale è vietato accendere fuochi per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuti.

E' permessa l'accensione di fuochi per lo smaltimento degli stocchi, dei tutoli, dei residui della coltura di mais, sorgo, delle stoppie, della sterpaglia, dei residui della potatura e di fogliame, purché venga effettuata lontano dalle strade e dalle abitazioni (minimo 50 metri), avendo cura che il materiale sia convenientemente essiccato in modo da evitare eccessivo fumo.

Chi accende il fuoco deve assistervi direttamente fino a quando il fuoco non sia spento. Deve inoltre osservare le disposizioni in materia di prevenzione degli incendi nelle campagne che sono contenute in leggi nazionali e regionali e nelle ordinanze di attuazione.

- Art. 46 -

Sanzioni

Per le violazioni delle norme contenute nel presente capo si applica una sanzione amministrativa da Lire 400.000 (pari a 206,59 Euro) a Lire 1.500.000 (pari a 774,69 Euro).

L'oblazione in Via breve è di lire 500.000 (pari a 258,23 Euro).

CAPITOLO VI

VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI

- Art. 47 -

Autorizzazione del Sindaco

Le denunce di inizio attività sostituiscono l'autorizzazione ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/90 giust art. 3 del D.P.R. 26.04.1992 n. 300 .

La vendita di prodotti propri, ai sensi della Legge n. 59 del 09.02.1963 e del D.Lgs. 18.05.2001 n. 228, dovrà avvenire secondo le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

- Art. 48 -

Divieto della vendita al minuto di piante e sementi

E' vietato il commercio ambulante delle piante, delle parti di piante e di sementi destinati alla coltivazione, a coloro che non siano muniti di apposita autorizzazione.

- Art. 49 -

Sanzioni

Per le violazioni delle norme contenute nel presente capo si applica una sanzione amministrativa da Lire 300.000 (pari a 154,94 Euro) a Lire 1.200.000 (pari a 619,75 Euro)..

L'oblazione in Via breve è di lire 400.000 (pari a 206,59 Euro).

CAPITOLO VII

MALATTIE DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI ED ANIMALI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA

- Art. 50 -

Difesa delle piante

E' fatto obbligo ai conduttori dei fondi agricoli, a qualunque titolo, di denunciare all'Autorità Comunale, all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura o all'Osservatorio Fitopatologico Provinciale, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o comunque di malattie e deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonche' di applicare contro essi rimedi ed i mezzi di lotta, che venissero allo scopo indicati.

In caso di comparsa di crittogame, d'insetti o di altri animali nocivi all'agricoltura il Sindaco, d'intesa con l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura e con l'Osservatorio Regionale per le Malattie delle Piante, impartisce di volta in volta disposizioni per la lotta contro tali parassiti che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi o loro utilizzatori e da chiunque altro ne sia interessato.

Al fine di evitare la propagazione delle larve della Piralide del mais, che provoca danni ingenti, gli stocchi, i tutoli ed i materiali residui della coltura del mais e del sorgo, devono essere interrati, bruciati, oppure sfibrati o trinciati, non oltre il 15 aprile di ogni anno (D.M. 06.12.1950).

- Art. 51 -

Collocamento di esche avvelenate

Chiunque, al fine di proteggere le colture o i prodotti agricoli, collochi esche avvelenate o sparga sostanze velenose che possano arrecare danno alle persone o agli animali domestici, è tenuto a collocare e a mantenere lungo i confini del fondo, per tutto il periodo di efficacia del veleno, tabelle recanti ben visibile la dicitura: "Attenzione terreno avvelenato" oppure "Attenzione coltura trattata con veleni" o simili.

- Art. 52 -

Norme relative alla protezione delle piante e dei prodotti

Il decreto dell'Assessore regionale all'Agricoltura del Friuli Venezia Giulia n. 3585 del 20.11.1984 vieta di effettuare trattamenti con fitofarmaci ai frutteti, durante il periodo della fioritura, al fine di salvaguardare la vita delle api e degli altri insetti pronubi.

L'uso degli anticrittogamici, insetticidi, diserbanti od altri presidi sanitari per la difesa delle piante e dei prodotti agricoli, è regolato dal D.P.R. 03.08.1968 n. 1255.

Chi distribuisce tali prodotti è il solo responsabile di eventuali danni a persone, animali, colture, acque, ecc... Per l'uso di prodotti con tossicità di 1° classe e di 2° classe è obbligatorio essere muniti del patentino rilasciato dall'Osservatorio Malattie delle Piante, che quest'ultimo rilascia a seguito di esame.

- Art. 53 -

Modalità d'impiego degli antiparassitari

I trattamenti devono essere eseguiti solamente quando le condizioni meteorologiche garantiscono che la nube irrorante permanga nella sola area da trattare.

Nel corso del trattamento con prodotti antiparassitari (insetticidi, anticrittogamici, diserbanti, ecc.) si devono adottare tutte le precauzioni atte ad evitare che le miscele raggiungano edifici ed aree pubbliche e private, strade e colture attigue

Qualora, nonostante le cautele adottate, si verificasse uno sconfinamento di fitofarmaci in proprietà o su superfici altrui, l'utilizzatore deve comunicare immediatamente al confinante il tipo di prodotto utilizzato ed il relativo tempo di carenza.

All'interno dei centri abitati è vietato l'uso dei prodotti antiparassitari appartenenti alla I^a e II^a classe tossicologica, fatto eccezione nel caso di specifiche e dimostrabili esigenze di ordine fitopatologico.

L'erogazione di antiparassitari con atomizzatori e nebulizzatori è consentita solo a distanze superiori a 30 m. dalle abitazioni, edifici e luoghi pubblici con le relative pertinenze, allevamenti di bestiame, api, pesci, sorgenti naturali, prese d'acquedotto, pozzi, ecc. Al di sotto di detta distanza i trattamenti al terreno alle colture agrarie possono essere effettuati solo con presidi sanitari di terza classe o non classificati, **prima delle ore 11.00 e dalle ore 14.30 alle 18.30**, in assenza di vento, solo con l'impiego della lancia a mano, irroratrice a spalla, ecc. nei vigneti e frutteti e delle irroratrici a barra nelle colture a terra (mais, soia, ecc.)

La pressione dei suddetti mezzi deve essere regolata in modo da evitare qualsiasi fenomeno di dispersione o deriva, ed il getto delle lance deve essere indirizzato in direzione opposta all'abitato.

In aperta campagna il trattamento è consentito con tutti i prodotti antiparassitari purchè il getto del mezzo meccanico non raggiunga persone, mezzi o beni transitanti lungo le strade. Qualora se ne ravvisi il rischio il trattamento deve essere temporaneamente interrotto.

Durante il trattamento e per tutto il tempo di carenza del prodotto distribuito dovrà essere apposto il divieto di accesso alle aree trattate mediante appositi cartelli recanti la dicitura **"Coltura (o terreno) trattato con presidi sanitari"**.

Le confezioni vuote che hanno contenuto presidi sanitari di qualsiasi classe tossicologica non possono essere riutilizzate per contenere altri prodotti.

- Art. 54 -

Raccolta di piante o di parti di piante e funghi

La raccolta delle piante medicinali, aromatiche e da profumo di cui alla legge n. 99 del 6.1.1931, comprese nell'elenco approvato ai sensi del R.D. n. 772 del 26.5.1931 e successive modifiche, è permessa solo ai raccoglitori muniti dell'autorizzazione rilasciata dal Sindaco e limitatamente alla qualità e quantità di piante, alle epoche e secondo le modalità specificate nell'autorizzazione stessa.

La raccolta di alcuni fiori spontanei, di piante o parti di piante per uso gastronomico e di funghi, è regolata da apposita legge regionale n. 34 del 3.6.1981 e successive modifiche.

- Art. 55 -

Salvaguardia delle macchie boschive

E' fatto divieto di recidere e recare danno alle specie arboree facenti parte delle macchie boschive presenti nel territorio comunale senza specifica autorizzazione delle Autorità comunali.

- Art. 56 -

Impiego di diserbanti su sponde di fossi e canali

E' fatto divieto di eliminare la vegetazione erbacea ed arbustiva sulle sponde di fossi e canali tramite prodotti diserbanti

- Art. 57 -

Sanzioni

Per le violazioni delle norme contenute nel presente capo si applica una sanzione amministrativa da Lire 400.000 (pari a 206,59 Euro) a Lire 1.500.000 (pari a 774,69 Euro).

L'oblazione in Via breve è di lire 500.000 (pari a 258,23 Euro).

CAPITOLO VIII
CASE COLONICHE E LORO ANNESSI

- Art. 58 -

Disciplina

Le case coloniche, a meno che non sia diversamente disposto nel corso del presente capo, sono soggette a tutte le norme relative alle comuni case di abitazione. Esse non debbono essere in nessun caso addossate a terrapieni ma distaccate dagli stessi almeno tre metri.

I muri divisorii, i pavimenti ed i solai di tutti i locali nei quali si compiono manipolazioni od operazioni agricole dalle quali può venire alterata l'aria delle abitazioni (ad es. le tinaie), quando queste formano corpo con esse, devono essere impermeabili.

- Art. 59 -

Difesa dall'umidità

A qualunque uso siano destinati, gli ambienti abitati al piano terreno debbono avere sempre un livello superiore di almeno cm 1,5 a quello del terreno circostante, e di m 1 almeno sul livello più alto cui possono giungere i corsi d'acqua vicini alla casa.

In mancanza di cantine i vespai devono essere costruiti con un sottofondo di scorie, ghiaie, ecc. dello spessore di almeno cm 20 e con materiali atti ad assicurare la impermeabilità e la difesa dell'umidità.

- Art. 60 -

Latrine

Le condutture ed i fognoli devono essere mantenuti in condizioni igieniche soddisfacenti.

Le materie fecali delle latrine non possono essere immesse che in vasche imhoff o in pozzi neri a tenuta i quali devono soddisfare alle prescrizioni del presente regolamento o di altri Regolamenti comunali.

Sono proibite le latrine nei cortili.

- Art. 61 -

Dotazione idrica

Ogni casa deve avere una sufficiente dotazione di acqua riconosciuta potabile tramite periodici accertamenti batteriologici e/o chimici

- Art. 62 -

Scolo delle acque

I cortili, le vie, gli orti, le aree annesse alle case rurali debbono avere uno scolo delle acque sufficienti ad evitare impaludamenti

- Art. 63 -

Allevamenti a carattere intensivo – Igiene dei ricoveri

La costruzione di ricoveri per animali allevati a scopo di vendita o di commercio dei loro prodotti derivati, è soggetta ad autorizzazione del Sindaco che la rilascia previo parere favorevole del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S. – Servizio Igiene e Sanità – per quanto attiene le competenze in materia di igiene del suolo e dell'abitato, e del Servizio Veterinario per quanto riguarda l'idoneità del ricovero anche ai fini della profilassi delle malattie infettive e/o diffuse delle specie allevate e del benessere degli animali presenti.

L'autorizzazione deve indicare la/le specie allevate e la capienza massima qualora si tratti di:

- allevamenti di suini annessi a caseifici o ad altri stabilimenti per la lavorazione di prodotti alimentari;
 - allevamenti industriali o commerciali che utilizzano rifiuti alimentari di qualsiasi provenienza;
 - canili gestiti da enti pubblici o privati a scopo di commercio, ricovero od addestramento;
 - allevamenti di animali da pelliccia e/o di animali destinati al ripopolamento di riserve di caccia;
- l'autorizzazione è subordinata al Nulla-Osta previsto dall'Art. 24 del DPR 320/54 (Regolamento di Polizia Veterinaria).

I ricoveri per animali, fermo restando quanto previsto dall'Art. 54 del DPR 303/56, devono essere sufficientemente aerati ed illuminati, in buono stato di costruzione, intonacati ed imbiancati almeno una volta all'anno, dotati di acqua potabile e provvisti di idonei sistemi di convogliamento e raccolta delle deiezioni. Devono essere altresì facilmente pulibili, lavabili, disinfettabili, a tale scopo i locali dovranno essere dotati di idonee prese d'acqua.

Per quanto riguarda i fabbisogni di spazio per gli animali allevati si fa riferimento alle eventuali normative specifiche ed in mancanza di queste, si stabiliscono i seguenti parametri:

- altezza minima dei ricoveri: 3 m
- dimensioni atte ad assicurare un minimo di 20 mc di aria per capo bovino o bovino equivalente (1Bovino = 1 Bufalino = 1 Equino = 3 Vitelli o pulcetri = 7 Ovini o Caprini = 50 Tacchini o Oche = 100 Polli o altre specie avicole = 100 conigli.)

Per quanto riguarda i fabbisogni minimi per gli allevamenti di animali selvatici, esotici ed invertebrati (elicicoltura, lombricoltura e vermicoltura) si rimanda alle normative specifiche ed ai pareri rilasciati di volta in volta.

Il bestiame deve essere tenuto pulito.

Gli ovini ed i caprini possono essere tenuti insieme ai bovini e bufalini solo se aventi lo stesso livello sanitario.

E' vietato tenere il pollaio o altri animali da cortile nelle stalle.

I recinti all'aperto per animali dovranno essere collocati ad almeno 20 m dalle abitazioni di terzi e l'eventuale lattiera o le deiezioni dovranno evitare l'emanazione di odori molesti.

I recinti all'aperto, per il ricovero anche temporaneo, quando non dotati di pavimentazione impermeabile con convogliamento dei liquami in idonee vasche di raccolta, devono essere sistemati in maniera tale da evitare il ristagno dei liquami stessi e non essere fonte di inquinamento ambientale.

Non appartengono a questa tipologia i recinti all'aperto adibiti a pascolo per gli animali, per i quali verrà stabilita di volta in volta una capienza massima.

- Art. 64 -

Allevamenti a carattere familiare – Igiene dei ricoveri

I ricoveri per animali allevati per autoconsumo, integrazione al reddito familiare, diporto, ornamento ed ai fini di difesa ed utilità: conigliere fino a 50 capi, pollai fino a 50 capi, apiari, porcilaie fino a 5 capi adulti, voliere, box cani e gatti fino a 3 capi, stalle di bovini ed equini fino a 2 capi, ricoveri per ovi-caprini fino a 5 capi, non sono soggetti ad autorizzazione del Sindaco e non vengono considerati industrie insalubri.

Il proprietario di tali animali è tenuto a comunicare al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria competente per territorio la loro presenza indicandone la specie ed il numero.

In ogni caso tali ricoveri, fatte salve norme specifiche, dovranno essere costruiti in modo tale da:

- consentire una sufficiente illuminazione ed aerazione,
- mantenere, per le nuove costruzioni, una distanza minima di 20 m dalle strade ed abitazioni di terzi,
- evitare il ristagno delle deiezioni,
- essere provvisti di mangiatoie ed abbeveratoi adeguati,
- se si tratta di porcilaie, realizzare la pavimentazione ben connessa, impermeabile ed inclinata per favorire lo scolo delle deiezioni in pozzetti a tenuta,
- se si tratta di stalle per bovini, equini ed ovi-caprini, essere provvisti di concimaia situata in modo tale da non provocare odori e disagi per gli abitanti vicini.

I porcili contenenti fino a 5 capi adulti da destinarsi ad uso familiare non possono essere costruiti se non in muratura ed ad una distanza minima di m 20 dalle abitazione e strade, devono essere distaccati almeno 6 m. dalla casa; devono avere aperture sufficienti al ricambio d'aria, mangiatoie e pavimenti ben connessi costruiti con materiale impermeabile e dotati di presa d'acqua.

Il pavimento deve essere inclinato per facilitare lo scolo delle urine nel pozzetto ed unito alle pareti attraverso angoli arrotondati.

Il pozzetto deve essere costruito in base alle norme prescritte per i pozzi neri.

Fatta esclusione per le preesistenti è vietata la costruzione di nuove porcilaie nelle zone definite: Bo-B-C-H-D nel vigente strumento urbanistico comunale.

Riguardo alle preesistenti entro le zone residenziali, sarà ammesso solo un numero di capi limitato all'uso familiare e comunque ad una distanza non inferiore a 10 m dalle abitazioni di terzi.

Anche i forni, gli essiccatoi e gli altri annessi rurali devono essere distaccati dalla casa colonica.

- Art. 65 -

Ricoveri per animali – Igiene della costruzione

I ricoveri per animali di nuova costruzione devono avere sempre un'altezza media non inferiore a m 3 e dimensioni tali da assicurare almeno mc 10 di aria per ciascun capo di bestiame minuto e mc 20 per ogni capo di bestiame grosso; devono, inoltre, essere provvisti di ampie porte e finestre per il rinnovo dell'aria.

I pavimenti e le mangiatoie devono essere impermeabili e le rastrelliere devono essere metalliche. Anche le cunette di scolo delle urine devono essere impermeabili e finire in apposita vasca a tenuta collocata fuori della stalla.

E' assolutamente vietato l'impiego come lattiera del materiale di pagliericci usati.

I ricoveri per animali ed i fienili debbono essere indipendenti dalla casa colonica e quando ciò non è possibile, i ricoveri stessi non possono comunicare direttamente con gli ambienti di abitazione e non devono avere aperture nella stessa facciata ove si aprono le finestre delle abitazioni se non a distanza di almeno m 10 in linea orizzontale per quelli di nuova costruzione ed almeno m 6 per quelli esistenti.

I ricoveri non devono essere collocati sotto ambienti abitabili.

- Art. 66 -

Letamai, concimaie e pozzi neri – Norme di realizzazione

Tutti i ricoveri per il bestiame devono essere provvisti di letamai. Questi debbono avere la capacità proporzionata ai capi ricoverabili e devono essere costruiti con fondo e pareti resistenti ed impermeabili e con pozzi a tenuta per il liquidi.

I letamai, le concimaie, i pozzi neri, i pozzetti per le urine ed in generale tutti i depositi di materie di rifiuto devono essere posti ad almeno m 25 dal pozzo per l'emungimento di acqua potabile o da qualsiasi altro serbatoio di acqua potabile e comunque a valle dello stesso.

Le concimaie dovranno rispettare le seguenti caratteristiche:

- a) consentire un'autonomia di stoccaggio di sei mesi delle deiezioni dalle stalle,
- b) avere un muretto perimetrale di altezza non inferiore a cm 30
- c) essere dotate di una platea lievemente inclinata verso la cunetta impermeabile per il convogliamento del liquame in una vasca a perfetta tenuta con dimensioni minime di un metro cubo per ogni capo di bestiame.

Mucchi di letame ed altri concimi, limitati ai bisogni del podere, sono tollerati, purchè in aperta campagna e a non meno di m 150 da qualsiasi abitazione, da pozzi d'acqua potabile, da acquedotti, serbatoi e strade, e purchè non diano luogo ad infiltrazioni nel sottosuolo e non permangano sul posto per più di un mese.

- Art. 67 -

Abbeveratoi

Gli abbeveratoi debbono essere posti a giusta distanza dal pozzo o da qualsiasi altro serbatoio di acqua, costruiti con materiale di facile lavatura e tenuti costantemente puliti.

Ove sia possibile, si devono alimentare gli abbeveratoi con acqua corrente o almeno disporre che l'acqua vi scorra e vi rinnovi abbondantemente dopo l'abbeveramento.

Gli abbeveratoi non devono mai essere alimentati dallo stesso rubinetto di presa dell'acqua per l'uso domestico.

E' fatto divieto di lavare in essi il bucato ed immergervi oggetti di qualsiasi natura. Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio di animali, nonché la pulizia ed il lavaggio dei veicoli.

- Art. 68 -

Depositi di foraggi ed insilati

I depositi di foraggi ed insilati devono distare almeno m 20 dalle civili abitazioni di proprietà ed almeno m 50 dalle abitazioni di terzi.

Non devono in ogni caso essere fonte di emanazione di odori sgradevoli e fastidiosi

I copertoni talvolta usati per l'ancoraggio delle coperture di fienili e/o insilati devono essere periodicamente svuotati o adeguatamente forati per evitare ristagno d'acqua al proprio interno per impedire la proliferazione di insetti molesti.

- Art. 69 -

Vasche per lavaggio

Le vasche destinate alla lavatura del bucato debbono essere a sufficiente distanza dai pozzi e dalle cisterne dell'acqua potabile ed alimentate con questa. Devono inoltre essere circondate da una platea di protezione in cemento che raccolga e convogli le acque sporche in condotti di materiale impermeabile fino alla distanza minima di m 50 dai pozzi.

- Art. 70 -

Sanzioni

Per le violazioni delle norme contenute nel presente capo si applica una sanzione amministrativa da Lire 400.000 (pari a 206,59 Euro) a Lire 1.500.000 (pari a 774,69 Euro).

L'oblazione in Via breve è di lire 500.000 (pari a 258,23 Euro).

CAPITOLO IX

MALATTIE DEL BESTIAME

- Art. 71 -

Denuncia delle malattie infettive e diffusive degli animali

I proprietari e i detentori di animali a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare al Sindaco del Comune e all'Unità Sanitaria Locale qualunque caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, compresa tra quelle elencate nell'art. 1 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. n. 320 del 8.2.1954 e succ. modificazioni.

I proprietari e i possessori degli animali, colpiti da una delle malattie infettive o diffusive indicate nell'art. 7 del regolamento citato al precedente comma, o sospetti di esserlo, prima ancora dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, a scopo cautelativo e non appena rilevati i sintomi sospetti, hanno l'obbligo di:

- a) isolare gli animali ammalati e quelli morti, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua,
- b) non spostare dall'azienda animali in genere, ogni prodotto o altro materiale che possa costituire veicolo di contagio in attesa delle disposizioni del responsabile del Settore dell'Assistenza Profilassi e Vigilanza Veterinaria dell'Unità Sanitaria Locale.

I proprietari e i conduttori di animali infetti, o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dalle Autorità sanitarie.

- Art. 72 -

Seppellimento di animali morti per malattie infettive

L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffusive, o sospetti di esserlo, può essere eseguito in conformità alle prescrizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria 08.02.1954 n. 320 e successive modifiche o integrazioni, esclusivamente con provvedimento del Sindaco su conforme parere del Servizio Veterinario e del Servizio Igiene Pubblica.

- Art. 73 -

Vaccinazione e profilassi animali domestici

I proprietari di cani, gatti ed altri animali domestici, devono uniformarsi alle disposizioni impartite dalle Autorità Sanitarie Locali per quanto riguarda vaccinazioni o trattamenti sanitari, preventivi di malattie infettive.

- Art. 74 -

Cani a guardia di edifici rurali

Ai cani da guardia degli edifici rurali siti in prossimità di strade, dovrà essere impedito loro il libero accesso ad esse.

- Art. 75 -

Circolazione di cani nelle vie o in luoghi pubblici o aperti al pubblico

I cani condotti per le vie e in ogni altro luogo aperto al pubblico devono essere muniti di idonea museruola quando non tenuti al guinzaglio.

I cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto devono essere muniti di museruola e guinzaglio.

Possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola, i cani da guardia, solamente entro i limiti dei luoghi da sorvegliare, purchè non aperti al pubblico, i cani da pastore e quelli da caccia, quando vengono utilizzati rispettivamente per l'una o l'altra funzione; i cani delle forze armate e delle forze di polizia, quando vengono utilizzati per servizio.

E' fatto divieto ai possessori di cani far lordare i muri, i marciapiedi, le aiuole, ecc. con gli escrementi degli animali stessi.

- Art. 76 -

Cani vaganti trovati senza museruola

I cani sorpresi senza la prescritta museruola, vengono catturati e custoditi a norma di legge.

I possessori dei cani di cui al precedente comma sono comunque tenuti a rimborsare la spesa sostenuta per la loro cattura, nutrizione e custodia.

- Art. 77 -

Animali di terzi sorpresi nei propri fondi

Chiunque, nei propri fondi, trova animali appartenenti a terzi, ha facoltà di trattenerli provvisoriamente, ma deve darne immediato avviso al proprietario, se conosciuto, o all'Unità Sanitaria Locale, Settore Veterinario, che provvede ai sensi di legge.

Egli ha diritto, da parte del proprietario, alla rifusione dei danni eventualmente subiti.

- Art. 78 -

Trasporto di animali

Il trasporto di animali va fatto con mezzi sufficientemente aerati e ampi per non arrecare danno o inutile sofferenza.

La rispondenza degli automezzi per il trasporto degli animali deve essere conforme ai requisiti sanciti dall'art. 37 del Regolamento di Polizia Veterinaria n. 320 del 08.02.1954 e delle altre norme vigenti in materia.

- Art. 79 -

Maltrattamento di animali

Gli ufficiali ed agenti della polizia municipale, che vengono a conoscenza di maltrattamenti ad animali provvedono ad elevare la relativa contravvenzione e a denunciare le persone responsabili all'Autorità Giudiziaria.

- Art. 80 -

Sanzioni

Per le violazioni delle norme contenute nel presente capo si applica una sanzione amministrativa da Lire 400.000 (pari a 206,59 Euro) a Lire 1.500.000 (pari a 774,69 Euro).

L'oblazione in via breve è di lire 500.000 (pari a 258,23 Euro).

CAPITOLO X

SANZIONI

- Art. 81 -

Accertamento delle violazioni e sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dalla Polizia Municipale e dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

Quando la violazione è prevista dal Codice Penale non è ammessa la sanzione amministrativa pecuniaria, anche se tale sanzione fosse genericamente indicata nell'inflazione rilevata, essendo obbligatorio il rapporto alla Magistratura ai sensi dell'art.2 del Codice di Procedura Penale.

- Art. 82 -

Oblazione in via breve

Le trasgressioni del presente Regolamento possono essere conciliate con il pagamento, con effetto liberatorio da parte del trasgressore, della sanzione amministrativa prevista dai rispettivi capi od articoli.

Qualora la contestazione personale non sia stata fatta, il contravventore, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione del processo verbale di accertamento, è ammesso, con effetto liberatorio nei confronti di tutti gli obbligati, al pagamento della sanzione amministrativa oltre alle eventuali spese di procedimento e notifica.

- Art. 83 -

Deduzioni difensive

Qualora il trasgressore ed i responsabili non si avvalgano del pagamento ai sensi del precedente art.76, gli stessi possono far pervenire, entro 30 giorni dalla notifica del processo verbale, ricorso in carta legale indirizzato al Funzionario Responsabile.

- Art. 84 -

Determinazione ed irrogazione delle sanzioni

Il Funzionario responsabile, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, nonché il rapporto a lui trasmesso, acquisiti ulteriori elementi di valutazione, se ritiene sussistere la trasgressione contestata, determina

con ordinanza motivata, entro i limiti indicati nel relativo articolo del Regolamento, l'ammontare della sanzione e ne ingiunge il pagamento insieme con le spese, entro 30 giorni dalla data di notifica di detto provvedimento, l'autore dell'infrazione ed alle persone che vi sono obbligate in solido; altrimenti emette ordinanza di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente agli interessati, alle persone obbligate e all'organo che ha redatto il rapporto.

L'ordinanza di ingiunzione costituisce titolo esecutivo. In caso di mancato pagamento dovrà fare seguito la procedura coattiva ai sensi dell'art.27 della Legge 689 del 24.11.1981.

- Art. 85 -

Sanzioni amministrative e disposizioni generali

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, in merito ai principi generali e di applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le norme e le procedure di cui alla Legge 24.11.1981, n°689 ed eventuali modificazioni ed integrazioni.

- Art. 86 -

Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Funzionario responsabile può ordinare la rimessa in pristino e dispone, quando ricorrano gli estremi di cui all'art.153 del T.U. 1915, n°138, l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

- Art. 87 -

Inesecuzione di ordinanza

Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle ordinanze emanate dal Funzionario Responsabile, salvi i casi previsti dall'art.650 del Codice Penale o delle altre leggi e Regolamenti generali e speciali, è punito con la sanzione da lire 300.000 (pari a 154,94 Euro) a lire ad 1.200.000 (pari a 619,75 Euro).

L'oblazione in Via breve è di lire 400.000 (pari a 206,59 Euro).

- Art. 88 -

Sequestro e custodia di cose

I soggetti indicati nell'art. 3 all'atto di accertare l'inflazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'inflazione e dovranno procedere al sequestro cautelare delle cose che sono il prodotto, sempreché le cose stesse appartengano a persona obbligata in solido per l'inflazione. Nell'effettuare il sequestro si dovranno seguire i modi e i limiti di cui al C.P.R. per il sequestro di Polizia Giudiziaria. In materia dovranno comunque osservarsi le norme del D.P.R. del 22.7.1982, n° 571.

- Art. 89 -

Sospensione delle licenze

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente Regolamento, al contestatore in possesso di una concessione ed autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione e della autorizzazione, qualora sia esplicitamente previsto da specifiche disposizioni normative.

- Art. 90-

Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione da parte del competente organo di controllo regionale e la successiva pubblicazione all'albo pretorio comunale, ai sensi del vigente ordinamento.

L'Amministrazione Comunale potrà, qualora ne ravvisi l'opportunità, con deliberazione della Giunta Comunale, aggiornare periodicamente i valori monetari delle sanzioni ed oblazioni a carico dei trasgressori della presente normativa.

Sono abrogati il precedente Regolamento in materia e tutte le altre disposizioni degli organi comunali riguardanti fattispecie comprese nel presente Regolamento e con esso in contrasto od incompatibili.

- Art. 91 -

Conclusioni

Sono fatte salve tutte le disposizioni di legge, che se non richiamate per ragioni di brevità.

Al Sig. SINDACO
del Comune di

OGGETTO: Regolamento di Polizia Rurale – articolo 6.
Richiesta di autorizzazione per il pascolo su terreni pubblici o di uso pubblico.

Il sottoscritto _____ nato a
_____ il _____ e residente a
_____ in qualità di proprietario

e/o di _____ del gregge costituito dai seguenti animali:

n° _____

n° _____

n° _____

n° _____

n° _____

n° _____

chiede al Sig. Sindaco del Comune di _____

l'autorizzazione ad effettuare il pascolo dei sopraelencati animali nei terreni pubblici

o di uso pubblico contraddistinti al:

Foglio _____ mappale _____

Foglio _____ mappale _____

Foglio _____ mappale _____

A decorrere dalla data del _____ sino alla data del

_____.

_____, li _____

FIRMA: _____

OGGETTO: Regolamento di Polizia Rurale – articolo 6.
Autorizzazione per il pascolo su terreni privati.

Il sottoscritto _____ nato a
_____ il _____ e residente a
_____ in qualità di proprietario
e/o conduttore di terreni agricoli in Comune di _____

contraddistinti al:

Foglio _____ mappale _____

Foglio _____ mappale _____

Foglio _____ mappale _____

A U T O R I Z Z A

Con la presente il Sig. _____ nato a
_____ il _____ residente a
_____ ad effettuare il pascolo del gregge costituito dai

seguenti animali:

n° _____

n° _____

n° _____

n° _____

n° _____

n° _____

A decorrere dalla data del _____ sino alla data del

_____, li _____

FIRMA: _____

Al Sig. SINDACO
del Comune di

OGGETTO: Regolamento di Polizia Rurale – articolo 8.
Denuncia per il pascolo su terreni siti in Comune di _____

Il sottoscritto _____ nato a
_____ il _____ e residente a
_____ in qualità di proprietario
e/o di _____ del gregge costituito dai seguenti

animali:

n° _____
n° _____
n° _____
n° _____
n° _____
n° _____

denuncia al Sig. Sindaco del Comune di _____ che dal
_____ al _____ attraverserà il territorio comunale per il
pascolo dei sopraelencati animali nei terreni come da allegata autorizzazione.

_____, li _____

FIRMA: _____

Al Sig. SINDACO
del Comune di

OGGETTO: Regolamento di Polizia Rurale – articolo 40.
Richiesta di autorizzazione per estirpazione siepe.

Il sottoscritto _____ nato a

_____ il _____ e residente a

_____ in qualità di proprietario

- conduttore – persona autorizzata dal proprietario o conduttore dei terreni siti in

Comune di _____ e contraddistinti al:

Foglio _____ mappale _____

Foglio _____ mappale _____

Foglio _____ mappale _____

Chiede al Sig. Sindaco del Comune di _____

l'autorizzazione all'estirpazione della siepe campestre/ zona boscata sita sui terreni
sopra indicati.

A tal fine dichiara che:

- La siepe medesima è composta dalle seguenti essenze: _____
_____;

- La siepe ha una estensione in lunghezza di metri _____ ed una larghezza
media di metri _____ per un totale di metri quadrati : _____;

- L'area suddetta non ricade negli ambiti previsti dalla Legge 08.04.1982 n. 22,
Legge Regionale 12.11.1997 n. 34 e successive modifiche ed integrazioni
(classificazione di bosco).

_____, li _____

FIRMA: _____